

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. 2024-2026

Proposto dal RPCT dell'Ordine degli Avvocati di Avellino Dott. Sabino Salvo

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato dal Consiglio durante la seduta del 19 febbraio 2020)

adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 29/01/2024.

Avvertenze metodologiche. Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il "Piano Nazionale Anticorruzione" e gli altri documenti elaborati dall'ANAC. Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale: ordineavvocatiavellino@avvocatiavellinopec.it indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Presentazione

Il presente documento costituisce l'adozione per il triennio 2024 - 2026 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. In considerazione della caratteristica di Ente Pubblico non Economico del Consiglio dell'Ordine, ente a carattere associativo che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si rappresenta che il seguente piano è integrabile e /o modificabile in base alle esigenze che si presenteranno. La finalità dei Piani integrati tra loro assolve all'esigenza sia di prevenire i fenomeni corruttivi che quella di rendere pubbliche e trasparenti le modalità operative di comportamento del Consiglio.

INDICE

1. PARTE INTRODUTTIVA

1.1 Premessa

1.2 Le peculiarità del Piano nel settore ordinistico

2. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA TRASPARENZA: PARTE GENERALE

2.1 Normativa di riferimento

2.2 Finalità

2.3 Contenuti 2

2.4 Campo di applicazione e destinatari

2.5 Processo di adozione e di aggiornamento

2.6 Pubblicità delle misure

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

3.1 L'analisi del contesto: finalità

3.2 Contesto esterno 3.3 Contesto interno

3.3.1 Gli Organi dell'Ordine circondariale

3.3.2 Le Commissioni

3.3.3 Gli Organismi 3.3.4 La sede, il personale, l'articolazione degli Uffici

4. IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 Definizione del concetto di corruzione

4.2 Obiettivi strategici

4.3 Soggetti coinvolti

4.3.1 L'Organo di indirizzo

4.3.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.3.3 La Commissione "Anticorruzione e Trasparenza"

4.3.4 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

4.3.5 L'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

4.3.6 I Referenti per la prevenzione della corruzione

4.3.7 I dipendenti

4.3.8 Il Collegio dei Revisori

4.3.9 Il Responsabile della protezione dei Dati - RPD (Data Protection Officer - DPO)

4.3.10 I soggetti esterni

5. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: LE MISURE SPECIFICHE

5.1 Analisi, valutazione e trattamento del rischio

5.2 Le misure di carattere specifico derivanti dal PTPCT 2020-2022

6. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: LE MISURE GENERALI

6.1 Codice di comportamento 6.2 Conflitto di interessi

6.3 Autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni

6.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)

6.5 Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali

6.6 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per reati contra la pubblica amministrazione

6.7 Rotazione del personale

6.8 Rotazione straordinaria

6.9 Tutela del soggetto che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

6.10 Formazione del personale

6.11 Trasparenza e accesso civico - rinvio

6.12 Patti di integrità

7. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

7.1 Premessa alla presente sezione

- 7.2 Riferimenti normativi
- 7.3 Definizione del concetto di trasparenza
- 7.4 Obiettivi strategici
- 7.5 Scopa e contenuti della presente sezione
- 7.6 I dati pubblicati
- 7.7 Dati ulteriori
- 7.8 Sito web
- 7.9 Soggetti coinvolti
- 7.9.1 Responsabile della trasparenza
- 7.9.2 Referenti per la trasparenza
- 7.9.3 Altri soggetti coinvolti
- 4 7.10 Misure organizzative
- 7.11 Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione
- 7.12 Accesso civico semplice e generalizzato

8. SISTEMA SANZIONATORIO

- 8.1 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine
- 8.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente
- 8.3 Sanzioni nei confronti dei soggetti terzi

9. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO

- 9.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure
- 9.2 Riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio
- 9.3 Aggiornamento del Piano

ALLEGATI

1. PARTE INTRODUTTIVA

1.1 Premessa La legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") prevede una serie di misure preventive e repressive finalizzate a contrastare la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, nonché negli altri soggetti di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di cui sopra è affidata principalmente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla quale compete - tra l'altro - l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), avente durata triennale e aggiornamento annuale, che costituisce atto di indirizzo.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti specificamente individuati nel comma 2 dell'art. 2- bis D. Lgs. 33/2013, tra i quali gli Ordini professionali, sono tenuti ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in linea con il PNA, e a individuare un Responsabile della prevenzione della corruzione e un Responsabile della trasparenza, figure da ricondursi preferibilmente in capo ad un unico soggetto, al quale compete predisporre il Piano triennale, svolgere attività di verifica e controllo dello stesso e promuovere la formazione

dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, curando altresì gli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Con l'adozione del presente Piano l'Ordine degli Avvocati di Avellino dà quindi attuazione ai summenzionati obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 5 In particolare, il presente Piano è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, posto che al momento non constano successivi aggiornamenti.

1.2 Le peculiarità del Piano nel settore ordinistico

Con Delibera n. 80 del 7 ottobre 2014, l'ANAC ha affermato che i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della L. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi.

Con Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha poi espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando:

l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica delle discipline di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CON";

l'art. 3, comma 1, D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Viene, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59, L. 190/2012, che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici.

La Delibera ANAC n. 145/2014 è stata impugnata dal Consiglio Nazionale Forense dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11392/2015, depositata in data 24 settembre 2015, nel rigettare il ricorso, ha comunque dettato il principio in virtù del quale "la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perchè tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente".

Vista la statuizione del Giudice amministrativo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ha adottato il primo Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2014-2016 con delibera in data 27 ottobre 2014. Il Piano è stato via via aggiornato.

In seguito, il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" (c.d. Decreto Madia), con l'introduzione nel D. Lgs. 33/2013 dell'art. 2

bis, ha esteso gli obblighi in materia di trasparenza, in quanta compatibili, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.

In ossequio alle disposizioni normative sopra richiamate, il presente Piano tiene conto delle specificità settoriali, organizzative e strutturali nonché della peculiare natura dell'ente che lo adotta (ente pubblico non economico di natura associativa) e delle attività istituzionali da esso svolte, rispetto ad altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tali specificità sono peraltro riconosciute anche dall'ANAC che, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha dedicato agli ordini professionali una apposita sezione, che costituisce ancora oggi un imprescindibile punto di riferimento.

Quanto alle peculiarità e alle caratteristiche degli Ordini forensi, si evidenzia innanzitutto che tali enti non utilizzano fondi pubblici e non esercitano alcuna attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, in quanto le attività istituzionali sono svolte attraverso la gestione esclusiva di risorse di provenienza degli iscritti (quote).

A ciò deve aggiungersi che i componenti del Consiglio dell'Ordine prestano la propria attività in favore degli iscritti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per eventuali trasferte connesse allo svolgimento di attività istituzionali.

Inoltre, il Consiglio non rappresenta un organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, posto che i compiti affidatigli dalla Legge Professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato, quale ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio.

In ragione delle suesposte peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente Piano si sottrae ad alcune regole imposte dalla L. 190/2012 per la generalità degli enti pubblici e, in particolare, per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgono attività delegata di incasso di imposte o tasse per conto dello Stato o di enti territoriali.

Come chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, il presente Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate dal Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.

L'Ordine non è poi tenuto a mappare il ciclo delle performance nè a dotarsi dell'OIV, come espressamente affermato dall'art. 2, comma 2-bis D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125.

2. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: PARTE GENERALE

2.1 Normativa di riferimento I principali riferimenti normativi/regolamentari cui il presente Piano si ispira e si conforma sono i seguenti (indicati, senza pretesa di esaustività, in ordine cronologico):

Titolo II, Capo I ("Dei delitti contra la pubblica amministrazione - Dei delitti dei pubblici ufficiali contra la pubblica amministrazione") del Libro secondo del Codice Penale;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoratore alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Legge 20 luglio 2004, n. 215, "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, "Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in contratto pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 19a";

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125;

Delibera CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";

Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/123/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 de/ D. Lgs. 33/2013”;

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. ”;

Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

Determinazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento al 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Ai riferimenti normativi di cui sopra, di interesse generale, devono poi aggiungersi i seguenti richiami alla normativa di settore:

Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense", come modificata dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021”);

Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014; successivamente modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018.

2.2 Finalità

Il presente Piano, così come i precedenti, è volto a rafforzare l'attuazione dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività dell'Ordine e rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ordine descrive le ragioni e le concrete modalità di attuazione e di verifica della strategia adottata al fine di prevenire e contrastare al proprio interno il fenomeno corruttivo, inteso nell'ampia accezione di cui si dirà nel successivo paragrafo 4.1, e di garantire il rispetto delle normative vigenti e dei principi di corretta amministrazione, facendo perno sull'etica della responsabilità.

2.3 Contenuti Il presente Piano rappresenta un atto di programmazione di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, volto a:

- a) individuare le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, inteso nell'ampia accezione di cui al paragrafo 4.1 e le relative misure di prevenzione e contrasto;
- b) prevedere attività di coinvolgimento, sensibilizzazione, informazione e formazione dei dipendenti e degli altri destinatari circa le finalità e il contenuto del presente documento e delle misure adottate in ragione dello stesso;
- c) prevedere procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati/illeciti;
- e) prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul concreto rispetto di quanto previsto dal presente documento e delle misure adottate in ragione dello stesso;
- f) verificare costantemente il rispetto di quanto previsto dal presente documento, anche mediante l'individuazione di appositi indici di monitoraggio, e provvedere agli aggiornamenti che si renderanno necessari;
- g) dare attuazione agli obblighi di trasparenza posti in capo all'Ordine.

2.4 Campo di applicazione e destinatari

Il presente Piano si applica a tutte le attività svolte dall'Ordine. Sono destinatari del presente Piano i seguenti soggetti:

- a) componenti del Consiglio;
- b) dipendenti e i soggetti agli stessi equiparati;
- c) componenti esterni delle Commissioni istituite dall'Ordine;
- d) Collegio dei revisori ed il Responsabile della Protezione dei Dati;
- e) consulenti;
- f) fornitori;
- g) tutti coloro che intrattengono con l'Ordine un rapporto contrattuale, anche temporaneo, o che agiscono a qualsiasi titolo in nome e per conto dello stesso, o lo impegnano in rapporti verso terzi.

2.5 Processo di adozione e di aggiornamento

L'Ordine ha adottato il primo Piano integrato della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con Delibera del Consiglio in data 20 dicembre 2016 e lo ha via via aggiornato, negli anni successivi.

Il presente Piano è stato redatto a cura del RPCT, in carica dal giorno 19/02/2020

Il Piano è stato approvato dal Consiglio con Delibera in data 29/01/2024.

2.6 Pubblicità delle misure

I dati e le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 relativi all'Ordine degli Avvocati di Avellino sono resi pubblici sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" (www.ordineavvocati.av.it).

3 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

3.1 L'analisi del contesto: finalità

Ai fini di una migliore comprensione del contenuto del presente documento e, in particolare, al fine di meglio individuare a quali tipi di eventi corruttivi l'Ordine degli Avvocati di Avellino sia maggiormente esposto, è necessario esaminare sia le caratteristiche del contesto ambientale esterno nel quale lo stesso si trova a operare sia della sua organizzazione interna.

3.2 Contesto esterno L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.

Infine è stato dato ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Mappatura dei processi.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, è stato coinvolto il dipendente dell'Ordine.

Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione; analisi e ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

Tale sub-fase ha consentito di ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo. L'attività di identificazione ha, infatti, consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine.

I rischi sono stati identificati soprattutto attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti.

Analisi del rischio

L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Quest'ultimo è espresso da un valore numerico, così come previsto nel PNA. In particolare, per ciascun processo si è calcolata la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe delle colonne "Indici di valutazione delle probabilità" e "Indici di valutazione dell'impatto" relative alla "Tabella valutazione del rischio" (Allegato 5 del PNA), tenendo conto che il livello di rischio determinato dal prodotto delle due medie può essere, nel suo valore massimo, pari a "25" (indicazioni fornite dal DFP con nota del 22 Ottobre 2013).

Per ciascun rischio catalogato, si è stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto, attraverso la valutazione dei criteri indicati nella Tabella di cui all'Allegato 5 del PNA denominata "La valutazione del livello di rischio". La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: la discrezionalità del processo e la sua complessità, i controlli vigenti (cioè qualsiasi strumento utile per ridurre la probabilità del rischio), ed il valore economico del processo.

La valutazione dell'impatto ha tenuto conto, invece, dei seguenti indici: economico, organizzativo e reputazionale.

Il valore della probabilità e quello dell'impatto, sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. In particolare, nella graduazione del

rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il livello di rischio, si è preferito esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto) secondo la seguente classificazione:

- Basso (valore complessivo del rischio da 0 a 10)
- Medio (valore complessivo del rischio da 11 a 15)
- Alto (valore complessivo del rischio da 16 a 25)

tralasciando, in questa fase, l'attribuzione del valore numerico, utilizzato esclusivamente nella fase di analisi e ponderazione del rischio, finalizzata ad ottenere un livello di rischio così come precedentemente individuato. Per ogni processo è stato ottenuto un valore/livello di rischio e, quindi, è stato possibile valutare le priorità e le urgenze dei trattamenti legati ai singoli processi.

Ponderazione del rischio

L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi stessi.

Il Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione.

Tale fase ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti. La decisione circa la priorità del trattamento, si è basata sui seguenti fattori: il livello di rischio, l'obbligatorietà e l'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Si rappresenta che, per una preliminare individuazione delle aree a rischio, è stata presa in attenta considerazione la Legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247; a tale proposito deve sinora evidenziarsi come il menzionato Provvedimento, nell'indicare le attività demandate agli Ordini, consenta di identificare le attività nell'ambito delle quali i Consiglieri e coloro che ne attuano le delibere potrebbero trovarsi ad agire funzionalmente quali pubblici agenti.

Come detto, il PTPC è stato elaborato, prendendo in considerazione tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, potrebbe riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, con riferimento ad un'accezione ampia di corruzione.

Considerando la natura degli Ordini professionali e, in particolare di quelli forensi, che presentano numerosi e significativi tratti distintivi rispetto alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, è opportuno un chiarimento metodologico, prima di procedere alla elencazione dei reati prioritariamente valutati nell'elaborazione del presente documento, sulle cui caratteristiche l'impianto normativo in esame è prioritariamente modellato.

In ossequio alla concezione oggettivo-funzionalistica che caratterizza l'impianto dei reati contro la Pubblica Amministrazione delineato a seguito della riforma del 1990, l'eventuale qualificabilità del soggetto agente alla stregua di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della singola attività espletata.

In altre parole, la sussistenza della qualifica di pubblico agente “agli effetti della legge penale”, non può essere data per presupposta bensì deve essere accertata di volta in volta.

Con riguardo all’Ordine, l’esito di tale accertamento appare particolarmente incerto nel caso di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella Legge professionale, che fossero svolte in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Rispetto a tali attività, non può pertanto ritenersi pacifica la sussistenza in capo a chi agisce della qualifica di pubblico agente, con tutto ciò che discende da tale valutazione in termini di stessa configurabilità del reato di corruzione e, in generale, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, appare tuttavia indubbio come anche in relazione a tali attività il rischio corruttivo latamente inteso e comunque il rischio di comportamenti abusivi, non possa dirsi insussistente; per tale ragione, in sede di mappatura dei rischi anche le attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Legge professionale sono state prese in considerazione e valutate.

Sono state quindi analizzate le aree di rischio individuate dal Legislatore (art.1, comma 16 della Legge n.190/2012), secondo le indicazioni fornite nel PNA - Allegato 1.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e prioritariamente i seguenti reati:

7. Elenco dei reati

1. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Traffico illecito di influenze (art.346-bis c.p.);
12. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
13. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -bis c.p.)

8. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA ELABORAZIONE PIANO

La predisposizione del presente Piano si è articolata in quattro fasi:

1. Pianificazione e previsione
2. Analisi dei diversi fattori di rischio
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

9. Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione delle attività è stato costituito il gruppo di lavoro e sono state condivise le modalità con cui operare, anche tenuto conto dei tempi ristretti per l'elaborazione del documento.

Si è quindi proceduto alla individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC e, in particolare, nella mappatura dei rischi, avuto riguardo ad una preliminare individuazione di due ambiti di attività oggetto di indagine:

- area istituzionale, che contempla le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti riconosciuti dalle norme vigenti;
- area gestionale, in cui sono ricomprese le attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali e tutte le attività operative comunque poste in essere dall'Ordine.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 - Elenco processi

Area Processo

Area istituzionale Attività deliberante - Attività di vigilanza- Attività consultiva qualificata Attività in materia di formazione, Attività in materia di arbitrati, Attività disciplinare, Attività di gestione dello Sportello per il cittadino, Attività svolta dall'Organismo di Mediazione Forense, Area gestionale, Reclutamento del personale, Conferimento di incarichi, Acquisizione di lavori, beni e servizi / ricerca di immobili, Stipula di convenzioni in favore degli iscritti, Erogazione di contributi e sovvenzioni

9.1 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi. Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state svolte seguendo la metodologia indicata nel PNA e nei relativi allegati, in quanto applicabili.

Per ciascuna attività si è valutato quindi il rischio di commissione di reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione, oltre che di qualsiasi comportamento abusivo nello svolgimento delle attività:

9.2 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi come sopra individuati.

In questa fase sono state quindi definite le strategie di risposta al rischio e progettate delle azioni specifiche da implementare, indicando di volta in volta il soggetto responsabile della loro attuazione, allo scopo di ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione ovvero limitarne l'impatto.

3.3 Contesto interno

Gli ordini forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante "Nuova disciplina dell'ordinamento forense") e dalle regole deontologiche di cui al Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense con Delibera in data 31 gennaio 2014 e successivamente modificato con Delibera in data 23 febbraio 2018, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Gli ordini sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

All'ordine circondariale, costituito presso ciascun tribunale, sono iscritti tutti gli avvocati che hanno il principale domicilio professionale nel circondario.

3.3.1 Gli Organi dell'Ordine circondariale Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il vice presidente
- e) il segretario;
- f) il tesoriere;
- g) il revisore dei conti.

L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali e ha le seguenti prerogative:

- a) eleggere i componenti del consiglio;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) esprimere pareri sugli argomenti alla stessa sottoposti dal consiglio;
- d) esercitare ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

Il consiglio è composto da un numero variabile di componenti, stabilito ai sensi dell'art. 28 L. 247/2012, in ragione del numero degli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino attualmente in carica è composto da ventuno membri a fronte di un numero di iscritti di poco superiore a 2200.

Il Consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

I Consiglieri svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese per eventuali trasferte connesse ad impegni istituzionali.

I compiti e le prerogative del Consiglio sono previsti dall'art. 29 L. 247/2012. In particolare, il Consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e quelli previsti come integrazione agli stessi;

- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da apposito regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua posto in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche e in conformità al regolamento di cui all'art. 9, comma 1, L. 247/2012;
- f) vigila sulla condotta degli iscritti, trasmette al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) gli atti relativi a ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza ed elegge i componenti del CDD in conformità all'art. 50 L. 247/2012;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) verifica il rispetto degli obblighi che incombono in capo agli iscritti in materia di formazione continua, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 L. 247/2012 e alle disposizioni del CNF;
- j) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (pareri di congruità);
- k) adotta provvedimenti per la consegna degli atti e dei documenti a chi vi ha interesse, in caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto;
- l) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità al regolamento di cui art. 1 L. 247/2012;
- m) interviene nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre;
- n) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli; 17
- o) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- p) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'art. 51 della Costituzione;
- q) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- r) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

Spettano, altresì, al Consiglio la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività di cui si è detto in precedenza e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il migliore esercizio delle attività professionali, il Consiglio può fissare e riscuotere:

- a) un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Con delibera del 10/02/2023, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ha eletto in qualità di Presidente l'Avv. Fabio Benigni, di Vicepresidente l'Avv. Roberto Fabiano, il Consigliere Segretario l'Avv. Francesco Castellano e in qualità di Tesoriere l'Avv. Carlo Frasca.

Il Revisore dei conti, di cui all'art. 31 L. 247/2012, verifica la regolarità della gestione patrimoniale e riferisce annualmente in sede di approvazione del bilancio e viene nominato dal Presidente del Tribunale tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili; dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di due volte consecutive.

3.3.2 Le commissioni.

Ai sensi dell'art. 32 L. 247/2012, i Consigli dell'Ordine composti da nove o più membri possono svolgere la loro attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri. Eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, i componenti delle commissioni possono essere scelti anche tra avvocati iscritti all'albo non consiglieri dell'Ordine.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ha istituito le Commissioni che composte da soli Consiglieri, la cui composizione è reperibile sul sito istituzionale del COA al seguente link (www.ordineavvocati.av.it)-suoicomponenti.pdf))

I referenti e i componenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi coordinatori e sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti e sono verbalizzate a cura di uno dei componenti che assume il ruolo di segretario.

3.3.3. Gli Organismi

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha costituito:

- I. il Comitato Pari Opportunità;
- II. l'Organismo di mediazione
- III. l'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento;

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 247/2012, presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino è stato costituito con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 06/02/2007. Il Comitato è composto da quindici avvocati, di cui quattordici eletti dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Avellino e uno designato direttamente dal Consiglio, ed elegge al suo interno il Presidente e il Segretario. Le modalità di elezione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino con la delibera di cui sopra. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario e i relativi verbali sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine.

II. L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, iscritto al n. 317 del Registro degli Organismi di Mediazione, è stato costituito con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 25/01/2011. Attualmente è in attesa di reperire una sede presso il Tribunale di Avellino. Lo scopo e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da:

- Statuto;
- il Codice etico;
- il Regolamento di procedura;

- il Tariffario. Gli atti sopra indicati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, sul sito www.ordineavvocati.av.it".

III. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, iscritto al n.10 del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 D.M. 202/2014, è stato costituito con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino data 03/02/2016.

L'Organismo ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino e si avvale di personale dell'Ordine.

Lo scopo e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da:

19 il Regolamento di autodisciplina, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 03/02/2016.

Il Vademecum per la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento; il Tariffario.

Gli atti sopra indicati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, nella sezione "Iscritti".

3.3.4 La sede, il personale e l'articolazione degli Uffici.

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha sede nel Palazzo di Giustizia, in Avellino, Piazza D'Armi, 1 c/o Palazzo di Giustizia.

Attualmente, l'Ordine degli Avvocati di Avellino ha in forza 1 dipendente assunto a tempo indeterminato.

L'Ordine si avvale, altresì, all'occorrenza, della collaborazione di consulenti esterni, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Collaboratori e consulenti".

Il contratto collettivo applicato ai dipendenti e il CCNL del personale del comparto Funzioni centrali.

4 IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 Definizione del concetto di corruzione

In linea con le indicazioni contenute nel PNA 2019, ai fini del presente Piano, il concetto di corruzione è inteso in un'accezione ampia, comprensiva di tutte le situazioni in cui si riscontri l'abuso della funzione, della qualità e/o del potere riconosciuti a un determinato soggetto, in ragione dell'attività a qualunque titolo affidatagli dall'Ordine, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono pertanto più ampie delle fattispecie penalistiche che prevedono e puniscono condotte espressamente definite corruttive e comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contra la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, ai quali si aggiungono i reati di cui all'art. 7 L. 69/2015, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerge un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione dell'ente ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

4.2 Obiettivi strategici

L'adozione delle misure di cui al presente Piano è volta a prevenire e a reprimere tutti i comportamenti che il PNA 2019 ricomprende nell'ampio concetto di "corruzione" meglio descritto nel precedente paragrafo 4.1.

4.3 Soggetti coinvolti

La corretta individuazione e applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono il risultato di un'azione sinergica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti.

4.3.1 L'Organo di indirizzo

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio dell'Ordine che, in quanto tale:

nomina il RPCT; definisce gli obiettivi strategici sulla base dei quali il RPCT deve individuare e programmare le misure in materia di prevenzione della corruzione;

approva le misure elaborate dal RPCT entro il 31 gennaio di ogni anno o alla diversa scadenza stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC) ovvero gli aggiornamenti/le modifiche elaborate dal RPCT in corso d'anno in casi di urgenza (accertamento di significative violazioni, rilevanti mutamenti dell'organizzazione interna e/o novità normative immediatamente cogenti), formulando eventuali osservazioni/proposte di integrazione/modifica;

esamina la Relazione annuale redatta dal RPCT e assume ogni eventuale conseguente determinazione;

adotta, per quanto di sua competenza, gli atti necessari a dare attuazione alle misure di cui sopra;

vigila sullo stato e sulla corretta attuazione delle misure di cui sopra, assumendo informazioni dal RPCT;

segnala al RPCT processi non mappati/adequatamente mappati e formula eventuali proposte di integrazione/modifica;

segnala al RPCT ogni violazione delle misure previste dal presente documento e/o ogni comportamento non in linea con le stesse di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

osserva le misure indicate nel presente documento.

Si evidenzia che, con comunicato in data 2 dicembre 2020, il Presidente ANAC ha dato atto che il Consiglio dell'Autorità, nella seduta tenutasi in pari data, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno differire al 31 aprile 2022 la predisposizione e la pubblicazione sia dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024 sia della Relazione annuale 2020 che i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. 190/2012.

Il presente Piano è stato pertanto adottato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino nel rispetto del termine di cui sopra.

4.3.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 D. Lgs. 97/2016, prevede testualmente che: "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Il PNA 2016, nella parte specificamente dedicata a "Ordini e collegi professionali" (pag. 50), ribadisce che l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In attuazione dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha individuato il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Dott. Salvo Sabino, con delibera in data ?????, attribuendo al medesimo anche compiti in materia di trasparenza, confermando così la scelta, già effettuata in precedenza, di unificare in un'unica figura i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza.

Nella figura del RPC si assommano una serie di compiti previsti:

- dalla Legge n. 190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione;
- dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di vigilanza sul rispetto delle norme su inconferibilità e incompatibilità;
- dal D.P.R. n. 62/2013 in tema di diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento.

Ove ne sussistano i presupposti, incombe sul RPCT l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

Le responsabilità del RPCT sono delineate nella Legge n.190/2012 (art.1, commi 8, 12 e 14); stante l'attribuzione di tale funzione al Dr. Salvo Sabino, ogni questione afferente sue eventuali responsabilità è rimessa al Consiglio.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni, funzionali all'attività di controllo.

Il RPC individua idonee modalità per la gestione dei dati nel rispetto delle norme in tema di riservatezza. Come precisato dall'Anac .

In via generale, la figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La nomina è stata ritualmente comunicata all'ANAC. In ragione dei compiti allo stesso attribuiti, il RPCT deve:

elaborare/aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno o alla diversa scadenza stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC) - in linea con gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

proporre all'organo di indirizzo, nel corso dell'anno, modifiche del PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni, di rilevanti mutamenti dell'organizzazione interna ovvero di novità normative immediatamente cogenti;

verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità a prevenire/contrastare la commissione di eventi corruttivi, intesi nell'ampia accezione di cui al precedente paragrafo 4.1;

redigere la relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere all'organo di indirizzo, e dare impulso alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - "Corruzione", entro il 15 dicembre di ogni anno o alla diversa scadenza stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC);

verificare, stante l'impossibilità di adottare la misura della rotazione degli incarichi, la possibilità di individuare misure alternative alla stessa;

verificare che siano rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013, contestando eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al suddetto decreto;

verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione - controllando la completezza, la correttezza e la chiarezza dei dati - e segnalare al Consiglio dell'Ordine e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi;

assicurare l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato;

verificare le segnalazioni pervenute in conformità con l'apposito regolamento e, in caso di accertamento di violazioni, riferire al Consiglio.

Per lo svolgimento dell'incarico di RPCT, così come per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere, non è previsto alcun compenso.

Il RPCT è stato reso edotto delle sanzioni applicabili a suo carico:

in caso di commissione, all'interno dell'Ordine, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato;

per omesso controllo, in caso di ripetute violazioni delle misure previste dal PTPCT; in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione ovvero in caso di rifiuto, di differimento o di limitazione dell'accesso civico;

in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati che lo riguardano così come previsti dalla normativa vigente.

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

I destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni ad eccezione di quelli esterni facenti parte di Commissioni che non partecipano di decisioni inerenti i procedimenti amministrativi di cui al successivo paragrafo 4.3.;
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4.3.3 L'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 L. 190/2012 attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito, per brevità, OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-funzionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Come espressamente affermato dall'art. 2, comma 2-bis D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, gli Ordini professionali non sono tenuti a dotarsi dell'OIV.

In mancanza, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione continuerà ad essere svolta dal RPCT.

4.3.3 La Commissione "Anticorruzione e Trasparenza"

Per lo svolgimento dei compiti di sua competenza, il RPCT può avvalersi di una "struttura di supporto".

A tale fine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ha istituito una apposita Commissione consiliare denominata "Anticorruzione, Trasparenza e Comunicazione"

4.3.4 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

Le stazioni appaltanti sono tenute a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ossia il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012. Secondo le indicazioni dell'Autorità Anticorruzione, la nomina del RASA deve intendersi come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

4.3.5 I Referenti per la prevenzione della corruzione

Il PNA 2019 ha evidenziato che "una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione".

Al momento - in mancanza di figure dirigenziali e di risorse che possano correttamente definirsi quali "Responsabili degli uffici" - non sono stati individuati dei Referenti per la prevenzione della corruzione.

La possibilità/opportunità di individuare tali figure nei dipendenti addetti alle aree di attività maggiormente esposte a rischio corruzione, inteso nell'ampia accezione di cui al precedente paragrafo 4.1, verrà valutata dal RPCT in accordo con il Consigliere Segretario, al quale, in mancanza di figura dirigenziale, è attribuita la competenza in ordine alla gestione del personale. Ciò anche in ragione di analoga decisione assunta dal RPCT del CNF.

La individuazione di tali figure e il loro costante e fattivo coinvolgimento consentirebbe, infatti, di migliorare l'analisi del rischio delle varie aree di attività dell'Ordine, di favorire una ancor più mirata elaborazione delle misure volte a prevenire/contrastare tale rischio e di garantire una ancora maggiore attenzione nell'attuazione delle misure adottate.

4.3.6 I dipendenti

Ferme restando le responsabilità che competono al RPCT, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività dell'Ordine sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanta di rispettiva competenza, all'elaborazione ed effettiva attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come testualmente affermato nel PNA 2019, le analisi dei PTPCT condotte dall'ANAC "hanno evidenziato come la non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni e agli enti costituisca spesso causa di scarsa qualità dei Piani. Invece, l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da considerarsi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di anticorruzione".

In ragione di quanto sopra, risulta pertanto indispensabile il diretto coinvolgimento del personale dipendente nella valutazione dei rischi, nella predisposizione delle misure e nella loro attuazione.

A tale fine, nel corso del 2022 - pur tenendo conto delle difficoltà esistenti a seguito del permanere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - verranno realizzati degli eventi formativi in materia anticorruzione e trasparenza, sia di carattere generale rivolti a tutto il personale sia di carattere specifico rivolti al personale che opera nelle aree di attività individuate come a maggior rischio corruzione.

In tale contesto, i dipendenti dell'Ordine:

collaborano con il RPCT nella valutazione del rischio corruzione in rapporto ai processi/sotto-processi di rispettiva competenza e nella individuazione delle misure volte a prevenire/contrastare i rischi come sopra valutati;

curano, per quanto di rispettiva competenza, anche in sinergia tra loro laddove necessario, l'adozione/il rispetto delle misure indicate nel PTPCT e segnalano le criticità eventualmente rilevate;

segnalano al RPCT eventuali processi/sotto-processi non mappati/non adeguatamente mappati;

segnalano al RPCT ogni violazione delle misure previste dal PTPCT e/o ogni comportamento non in linea con quanto previsto dal PTPCT di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro mansioni osservando le misure indicate nel PTPCT.

In particolare, i dipendenti dovranno supportare il RPCT per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente nei settori di propria competenza.

I dipendenti vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento dando impulso all'avvio, in caso di violazione, dei conseguenti procedimenti disciplinari da comunicarsi comunque e tempestivamente al RPCT e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, ove sia loro consentito, applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

I soggetti interessati all'attività sopra descritta sono:

- Il Dr. Salvo Sabino, dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. - il Sig. Anzuoni Claudio, dipendente dell'adecco. I Dipendenti.

I dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

4.3.7 Il Collegio dei Revisori

Ai sensi dell'art. 31 L. 247/2012, il Revisore Unico dei Conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale dell'Ordine.

In riferimento ai compiti allo stesso affidati, il Revisore Unico:

esamina il PTPCT elaborato dal RPCT ovvero gli aggiornamenti/le modifiche elaborate dal RPCT in corso d'anno in casi di urgenza (accertamento di significativi e violazioni, rilevanti mutamenti dell'organizzazione interna e/o novità normative immediatamente cogenti) e formula eventuali osservazioni/proposte di integrazione/modifica per quanto di sua competenza;

esamina la Relazione annuale redatta dal RPCT e formula eventuali osservazioni per quanta di sua competenza;

segnala al RPCT processi non mappati/adequatamente mappati per quanta di sua competenza; segnala al RPCT ogni violazione delle misure previste dal presente documento e/o ogni comportamento non in linea con le stesse di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

osserva le misure indicate nel presente documento.

4.3.8 Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPO (ovvero Data Protection Officer - DPO)

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha designato in qualità di DPO per la gestione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016, l'Avv. Domenico Fioretti del Foro di Avellino con delibera in data 07/06/2018.

In virtù dei compiti al medesimo conferiti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati fornisce consulenza e supporta il RPCT in ordine ai trattamenti di dati personali connessi alla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dal Piano

4.3.9 I soggetti esterni

Tutti i soggetti esterni che operano per conto e/o su incarico dell'Ordine (consulenti/ collaboratori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.):

segnalano al RPCT ogni violazione delle misure previste dal presente documento e/o ogni comportamento non in linea con le stesse di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, del servizio, del lavoro o della fornitura affidati dall'Ordine; osservano le misure indicate nel presente documento.

5. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: LE MISURE SPECIFICHE

L'individuazione e la programmazione delle misure per la prevenzione della corruzione è parte fondamentale del PTPCT.

Come precisato dall'ANAC, in relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale su tutta l'attività dell'ente, e "specifiche" quando incidono su problemi specifici, insiti nelle aree di attività dell'ente, individuati tramite l'analisi del rischio.

Al fine di gestire i potenziali rischi di corruzione, l'Ordine ha adottato sia misure generali che misure specifiche.

Le misure generali saranno meglio definite ed illustrate nel successivo capitolo 6.

Nel successivo paragrafo 5.1 saranno invece illustrate le misure specifiche, individuate con particolare riferimento ai rischi che connotano le attività (fasi/sottofasi) svolte dell'Ordine e valutate come a maggior rischio corruzione.

5.1 Analisi, valutazione e trattamento de rischio

Ai fini del presente Piano - in attesa di dare corso alla attività di revisione/aggiornamento delle aree a rischio corruzione - le misure di carattere specifico sono state individuate in ragione dei contenuti del Piano 2024-2026 e, in particolare, della mappatura delle aree/attività e dell'analisi/valutazione del rischio di cui alle Tabelle che costituivano parte integrante del suddetto Piano e che vengono pertanto allegate anche al presente documento.

Il RPCT darà avvio a tale revisione/aggiornamento già nel 2022.

Come precisato nel Piano 2024-2026, l'attività di analisi e di valutazione del rischio si è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) Pianificazione e previsione;
- 2) analisi dei diversi fattori di rischio;
- 3) progettazione del sistema di valutazione del rischio;

L'individuazione delle aree/dei processi potenzialmente a rischio corruzione è stata effettuata tenendo conto:

della peculiare natura degli ordini forensi, che ne caratterizza l'organizzazione e l'azione; delle indicazioni contenute nella sezione dedicata agli "Ordini e Collegi professionali" del PNA 2016.

In virtù di quanto sopra, le aree esaminate ai fini della redazione del Piano 2021-2023 sono state le seguenti:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT.

La individuazione delle Aree di Rischio.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una

mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.

Infine è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Mappatura dei processi.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'Ordine.

Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione; analisi e ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

Tale sub-fase ha consentito di ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo. L'attività di identificazione ha, infatti, consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine.

I rischi sono stati identificati soprattutto attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti. Inoltre, un utile contributo è stato offerto dall'analisi del case history; in particolare, sono stati valutati i precedenti giudiziari e disciplinari che hanno offerto un prezioso apporto all'emersione ed alla valutazione probabilistica della rischiosità di ogni singolo processo e/o fase dello stesso.

Analisi del rischio

L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Quest'ultimo è espresso da un valore numerico, così come previsto nel PNA. In particolare, per ciascun processo si è calcolata la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe delle colonne "Indici di valutazione delle probabilità" e "Indici di valutazione dell'impatto" relative alla "Tabella valutazione del rischio" (Allegato 5 del PNA), tenendo conto che il livello di rischio determinato dal prodotto delle due medie può essere, nel suo valore massimo, pari a "25" (indicazioni fornite dal DFP con nota del 22 Ottobre 2013).

Per ciascun rischio catalogato, si è stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto, attraverso la valutazione dei criteri indicati nella Tabella di cui all'Allegato 5 del PNA denominata "La valutazione del livello di rischio". La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: la discrezionalità del processo e la sua complessità, i controlli vigenti (cioè qualsiasi strumento utile per ridurre la probabilità del rischio), ed il valore economico del processo.

La valutazione dell'impatto ha tenuto conto, invece, dei seguenti indici: economico, organizzativo e reputazionale.

Il valore della probabilità e quello dell'impatto, sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. In particolare, nella graduazione del rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il livello di rischio, si è preferito

esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto) secondo la seguente classificazione:

- Basso (valore complessivo del rischio da 0 a 10)
- Medio (valore complessivo del rischio da 11 a 15)
- Alto (valore complessivo del rischio da 16 a 25)

tralasciando, in questa fase, la attribuzione del valore numerico, utilizzato esclusivamente nella fase di analisi e ponderazione del rischio, finalizzata ad ottenere un livello di rischio così come precedentemente individuato. Per ogni processo è stato ottenuto un valore/livello di rischio e, quindi, è stato possibile valutare le priorità e le urgenze dei trattamenti legati ai singoli processi.

Ponderazione del rischio

L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi stessi.

Il Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione.

Tale fase ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti. La decisione circa la priorità del trattamento, si è basata sui seguenti fattori: il livello di rischio, l'obbligatorietà e l'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

L'azione è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

La individuazione delle aree di rischio nel Consiglio.

Le tabelle allegate individuano le attività a rischio di corruzione, il grado di rischio e le misure di prevenzione, nonché, i tempi di realizzazione delle misure stesse come di seguito indicate:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione degli avvocati dall'Albo degli Avvocati.
2. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inserimento, la cancellazione o la sospensione nell'Elenco degli avvocati .
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento di eventi formativi;
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge ed in particolare quelli stabiliti dalla legge professionale n. 247 del 2012;
5. Provvedimenti amministrativi adottati dall'Ordine degli Avvocati;

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli Ordini;
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori;
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti.

5.2 Le misure di carattere specifico derivanti dal PTPCT 2024-2026

All'esito dell'analisi/valutazione del rischio di cui al precedente paragrafo 5.1 sono risultate a basso rischio corruzione le seguenti aree:

"Gestione Albo (iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e trasferimenti)"; "Iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato".

6 La valutazione è stata effettuata con riferimento sia all'Albo degli Avvocati sia al Registro dei Praticanti Avvocati.

7 Gli accreditamenti hanno ad oggetto sia eventi formativi gratuiti che eventi formativi a pagamento

Le aree che sono invece risultate a maggior rischio corruzione sono le seguenti:

1. "Reclutamento del personale (Concorsi pubblici)" - rischio alto;
2. "Progressioni di carriera" - rischio medio;
3. "Ammissione al patrocinio a spese dello Stato" - rischio medio/basso;
4. "Accreditamenti di eventi formativi" - rischio medio/basso;
5. "Pareri di congruità" - rischio medio/basso.

6. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: LE MISURE GENERALI

6.1 Codice di comportamento

Con delibera in data 30 gennaio 2020, l'Ordine degli Avvocati di Avellino ha adottato un proprio Codice di comportamento, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, ai consulenti, ai componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture e ai tirocinanti o titolari di analoghi rapporti di natura formativa.

Al fine di garantire la conoscenza e l'effettivo rispetto del codice di comportamento da parte di tutti i Destinatari e previsto che:

ogni nuovo assunto ne riceva una copia che, sottoscritta dall'interessato, viene inserita nel suo fascicolo personale;

negli atti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza e di affidamento di lavori, servizi e forniture sia espressamente previsto l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del Codice, pena la decadenza dall'incarico o la risoluzione del contratto.

E' compito del RPCT promuovere l'informazione/la formazione/la sensibilizzazione del personale sulle disposizioni del Codice e verificare l'effettivo rispetto delle misure di cui sopra.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, l'ANAC ha adottato nuove "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", evidenziando che i Codici di comportamento rivestono un ruolo fondamentale nella strategia delineata dalla L. 190/2012 e la conseguente necessita di promuovere un forte rilancio di tale strumento.

La programmazione relativa al prossimo triennio prevede l'adozione delle seguenti misure:

lo svolgimento di attività di formazione/informazione/sensibilizzazione generalizzata sul Codice rivolta a tutti i dipendenti e soggetti assimilati;

il monitoraggio sull'osservanza delle misure volte a promuovere la conoscenza e il rispetto del Codice da parte degli altri Destinatari (collaboratori, consulenti, affidatari di lavori, servizi e forniture);

la revisione del Codice di comportamento attualmente vigente in conformità alle Linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

6.2 Conflitto di interessi

L'obbligo per i dipendenti di astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti le mansioni in caso di conflitto di interessi è previsto e disciplinato nel Codice di comportamento (artt. 6 e 7).

Come evidenziato nel precedente paragrafo 6.1, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino si estendono, per quanta compatibili, anche ai collaboratori, ai consulenti, ai componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture e ai tirocinanti o titolari di analoghi rapporti di natura formativa.

Come noto, si configura una situazione di conflitto di interessi ogni qual volta la cura dell'interesse pubblico cui il dipendente è preposto potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui il dipendente sia, direttamente o indirettamente, titolare. Di rilievo, non solo le situazioni di conflitto di interessi reali e concrete esplicitate agli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, ma anche quelle di conflitto potenziale che, seppur non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici, minando l'imparzialità amministrativa o la sua immagine imparziale.

In ragione di quanta sopra, affinché i dipendenti evitino di trovarsi nelle summenzionate condizioni, diviene di centrale rilievo l'informazione/formazione/sensibilizzazione mediante l'esemplificazione di casistiche ricorrenti.

L'art. 53 D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, impone poi espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 (tra le quali "tutti gli enti pubblici non economici") di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi all'atto del conferimento di incarichi a consulenti e con cadenza annuale nel corso dell'incarico.

Al fine di dare attuazione all'obbligo di cui sopra, in conformità alle indicazioni contenute nel PNA 2019, risulta pertanto opportuno predisporre un apposito modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali il consulente ha svolto/sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto/ricopra cariche e curarne il rilascio all'atto del conferimento dell'incarico, prevedendo altresì l'aggiornamento di tale dichiarazione, con cadenza periodica (anche in ragione della durata dell'incarico) e il dovere in capo all'interessato di comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi successivamente al conferimento dell'incarico.

La programmazione relativa al prossimo triennio prevede l'adozione delle seguenti misure:

lo svolgimento di attività di formazione/informazione/sensibilizzazione sul conflitto di interessi rivolta a tutto il personale;

la predisposizione di modello di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da acquisirsi debitamente sottoscritto al momento del conferimento di incarichi di consulenza e, con cadenza annuale, nel corso dell'incarico;

il monitoraggio sulla acquisizione/aggiornamento delle dichiarazioni di cui sopra da parte dei consulenti.

6.3 Autorizzazione a/lo svolgimento di attività/incarichi esterni

Lo svolgimento di attività/incarichi esterni da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e disciplinato dall'art. 53 del citato Decreto.

Ogni dipendente che intende svolgere un'attività o un incarico esterno deve farne richiesta in forma scritta al Consigliere Segretario. Il Consigliere Segretario valuta se autorizzare o meno in considerazione delle necessità organizzative, del grado di compatibilità con il servizio presso l'Ordine e dell'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse;

La programmazione per il prossimo triennio prevede l'adozione delle seguenti misure: l'adozione di apposita procedura e relativa modulistica;

il monitoraggio sulla osservanza di quanto stabilito in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni.

6.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, di detto Decreto non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i suddetti poteri (c.d. pantouflage).

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

In virtù delle indicazioni fornite dall'ANAC, nel novero dei "dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali" debbono essere compresi anche i dipendenti che, pur non titolari di tali poteri, collaborano all'esercizio degli stessi svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 39/2013, "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

sono considerati dipendenti de/le pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

Al fine di favorire il rispetto dei divieti di cui al summenzionato art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, la programmazione per il prossimo triennio prevede l'adozione delle seguenti misure:

in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza, l'acquisizione di dichiarazione con la quale il titolare/il legale rappresentante ovvero il soggetto incaricato attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a persone che versano nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;

la predisposizione del modello per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra; il monitoraggio sulla osservanza delle misure di cui sopra.

6.5 Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali.

RPCT di pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare l'insussistenza delle situazioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 al momento del conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali e nel corso di tali 34 incarichi, a contestare l'eventuale esistenza/insorgenza di tali situazioni e a segnalare alle competenti Autorità i casi di possibile violazione.

La programmazione relativa al prossimo triennio prevede l'adozione delle seguenti misure:

la richiesta di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 al momento del conferimento di incarichi dirigenziali e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale;

la predisposizione di modello di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;

il monitoraggio sulla osservanza della misura di cui sopra.

6.6 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per reati contra la pubblica amministrazione

Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

al momento della nomina, anche con compiti di segreteria, dei componenti di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

al momento della nomina a far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

al momento del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di cui all'art. 3 D. Lgs. 39/2013;

al momento dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. Si evidenzia che tale previsione riguarda sia

l'attribuzione dell'incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; l'ambito soggettivo riguarda pertanto i dirigenti, i funzionari e i titolari di posizioni organizzative.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2019 e i relativi contratti sono nulli.

La programmazione per il prossimo triennio prevede:

la richiesta, a tutti i soggetti interessati, di dichiarazione circa l'assenza di condanne, anche non definitive, ivi comprese quelle applicate con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, rispettivamente:

al momento della nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici;

al momento del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 D. Lgs. 39/2013;

al momento dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001;

nel corso dei summenzionati rapporti, con cadenza annuale;

la predisposizione di modello di dichiarazione circa l'assenza delle condanne di cui sopra;

il monitoraggio sulla osservanza della misura di cui sopra.

6.7 Rotazione del personale

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione dell'ente, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. Tale affermazione vale, a maggior ragione, con riferimento al personale dell'area direttiva.

L'ANAC ha peraltro evidenziato che, qualora la misura della rotazione non possa concretamente realizzarsi, le amministrazioni/gli enti sono tenuti a fornire adeguate motivazioni circa la mancata applicazione di tale istituto e ad adottare misure volte ad evitare che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.

Allo stato attuale, l'Ordine degli Avvocati di Avellino non ha dirigenti né altri dipendenti di area direttiva. I dipendenti assegnati alle varie aree funzionali hanno maturato competenze specifiche, tra loro differenziate, che ottimizzano risultati in termini di buona amministrazione, e sono privi di autonomia decisionale.

In tale contesto la misura della rotazione ordinaria non può concretamente realizzarsi.

Deve peraltro evidenziarsi che, in ragione delle misure organizzative adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, tutte le decisioni che connotano le attività dell'Ordine sono assunte da organi collegiali, ovvero dal Consiglio o dalle Commissioni.

In ragione di quanto sopra, le modalità operative adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino possono considerarsi idonee al fine di evitare che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il controllo esclusivo dei processi cui sono preposti, ivi compresi quelli più esposti al rischio di corruzione.

La programmazione per il prossimo triennio non prevede pertanto l'adozione di ulteriori misure.

6.8 Rotazione straordinaria

In caso di notizia di formale avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per "fatti di natura corruttiva", ferma restando la possibilità di disporre la sospensione del rapporto, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti di cui al D. Lgs. 165/2001 procedono:

per il personale dirigenziale, al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. I quater, e 55 ter, comma 1, D. Lgs. 165/2001;

per il personale non dirigenziale, all'assegnazione ad altro servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. I quater, D. Lgs. 165/2001.

Dal momento dell'insediamento dell'attuale Consiglio - e, per quanto è dato sapere, così è stato anche nel corso del mandato precedente - il personale dell'Ordine non è stato attinto né dall'avvio di procedimenti penali né da procedimenti disciplinari.

Come già evidenziato in precedenza l'Ordine degli Avvocati di Avellino non ha personale dirigenziale.

In tale contesto, la programmazione per il prossimo triennio non prevede l'adozione di misure sul punto.

6.9 Tutela del soggetto che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

L'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, prevede che - fuori dei casi in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT ovvero all'ANAC, o denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Il citato art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 prevede altresì: il tendenziale divieto di rivelazione dell'identità del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo del Dipartimento della funzione pubblica su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990.

Il PNA 2019 riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare tra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge.

Al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e ai soggetti privati in controllo pubblico i necessari orientamenti applicativi, l'ANAC, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emanato apposite "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Allo stato, tuttavia, l'Ordine degli Avvocati di Avellino non ha adottato un apposito Regolamento.

La programmazione relativa al prossimo triennio prevede:

l'adozione di Regolamento per la segnalazione di illeciti e per la tutela del soggetto segnalante;

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente", del suddetto Regolamento, corredato dalla relativa modulistica e dall'indirizzo di posta elettronica facente riferimento al RPCT;

lo svolgimento di attività di formazione/informazione/sensibilizzazione di tutti i dipendenti sui contenuti del Regolamento e sulle tutele riconosciute al soggetto che effettua segnalazioni.

6.10 Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione; gli enti sono pertanto tenuti a programmare adeguati percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, avente ad oggetto il contenuto e le finalità del presente Piano e le misure adottate in ragione dello stesso;

un livello specifico, rivolto ai dipendenti addetti alle aree valutate come esposte a maggior rischio corruzione, avente ad oggetto le misure di specifico interesse in relazione al ruolo svolto da ciascuno.

La programmazione triennale prevede:

un piano di incontri informativi/formativi di carattere generale, rivolto a tutti i dipendenti, avente ad oggetto il contenuto e le finalità del presente documento, i suoi aggiornamenti e le misure adottate in ragione dello stesso;

un piano di incontri informativi/formativi di carattere specifico, rivolto ai dipendenti addetti alle aree valutate come esposte a maggior rischio corruzione, avente ad oggetto le misure di specifico interesse in relazione al ruolo svolto da ciascuno.

Al fine di evitare inutili aggravii - tenuto anche conto dell'emergenza epidemiologica in atto, che limita fortemente gli incontri formativi in presenza - i suddetti piani di incontri si integreranno con gli incontri formativi previsti nei precedenti paragrafi 6.1 (Codice di comportamento), 6.2 (Conflitto di interessi) e 6.9 (Tutela del soggetto che segnala illeciti - c.d. whistleblower).

6.11 Trasparenza e accesso civico - rinvio

La trasparenza è misura di fondamentale importanza ai fini della prevenzione della corruzione.

Secondo le indicazioni impartite dall'ANAC, ribadite anche nel PNA 2019, le misure relative alla trasparenza sono disciplinate nella apposita sezione del presente Piano, alla quale si rinvia anche per quanto concerne l'accesso civico semplice e generalizzato.

6.12 Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti a una gara d'appalto. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte di tutti i concorrenti.

Allo stato, l'Ordine degli Avvocati di Avellino non ha adottato un patto di integrità.

L'adozione della misura in esame sarà oggetto di specifica valutazione in occasione del prossimo aggiornamento annuale del Piano.

7. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

7.1 Premessa alla presente sezione

La trasparenza è uno degli assi portanti della politica per la prevenzione della corruzione e, come evidenziato dall'ANAC nella determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, è strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità.

Il quadro normativo in materia di trasparenza, disciplinato dal D. Lgs. 33/2013, è stato significativamente modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Tra le modifiche di maggiore rilievo si registra quella della piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della

corruzione (PTPC), ora anche della trasparenza (PTPCT). Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti pertanto ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno o alla diversa data stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC), un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha dato attuazione alle indicazioni in tal senso impartite da ANAC già in sede di adozione del PTPCT 2016-2018, che per tale ragione venne all'epoca definito "integrato", dizione mantenuta anche nel presente Piano.

7.2 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi per la stesura della Sezione per la Trasparenza e l'Integrità sono i seguenti:

Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016;

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ("Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei liti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013");

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016").

7.3 Definizione del concetto di trasparenza

Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, la trasparenza "è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei Cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Tale obiettivo deve peraltro porsi in bilanciamento con le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

7.4 Obiettivi strategici

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 e dall'art. 10, comma 3, D. Lgs. 33/2013, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino considera la promozione di maggiori livelli di trasparenza uno degli obiettivi qualificanti della propria azione.

In particolare considera:

quale obiettivo strategico di carattere generale:

a) garantire la massima trasparenza e il tempestivo e completo riscontro alle richieste di accesso civico, nel rispetto delle normative vigenti;

quali obiettivi strategici di carattere specifico:

b) adottare un Regolamento per la gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato;

c) istituire il Registro degli accessi, redatto in conformità alle previsioni contenute nelle Linee guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

7.5 Scopo e contenuti della presente sezione

La presente Sezione è volta ad individuare le misure adottate dall'Ordine degli Avvocati di Avellino al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza stabilite dal D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, laddove applicabili agli Ordini forensi.

Nella presente sezione sono pertanto individuati:

le modalità e le risorse per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione, nonché al monitoraggio sull'attuazione di tali obblighi;

il sistema delle responsabilità, con indicazione dei soggetti che, unitamente al RPCT, sono coinvolti nell'adozione/attuazione delle misure di trasparenza previste dalla normativa vigente, laddove applicabili agli Ordini forensi;

le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

7.6 I dati pubblicati

La sezione "Amministrazione Trasparente" ha un apposito link sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino - volto a darle la più ampia visibilità - che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018.

7.7 Dati ulteriori

Pur nella consapevolezza che la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza, anche oltre gli obblighi normativamente imposti, costituisce uno degli obiettivi strategici indicati dall'ANAC a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 D. Lgs. 33/2013 dal D. Lgs. 97/2016, allo stato, l'Ordine non è in grado di provvedere alla pubblicazione di dati ulteriori.

Il RPCT si riserva tuttavia di valutare altri possibili dati, rispetto a quelli normativamente indicati, la cui sistematica pubblicazione risulti sostenibile rispetto alla attuale struttura organizzativa dell'Ordine, mancante della prevista figura dirigenziale.

7.8 Sito web

I dati e le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino - sezione "Amministrazione Trasparente", al seguente indirizzo internet: www.ordineavvocati.av.it

7.9 Soggetti coinvolti

Come già evidenziato nella sezione relativa alle misure in materia di anticorruzione, anche il corretto e tempestivo rispetto degli obblighi di pubblicazione e, più in generale, delle misure di trasparenza implica l'adozione di un "sistema delle responsabilità", ossia l'individuazione di tutti i soggetti che, unitamente al RPCT, sono a vario titolo coinvolti e dei compiti di ciascuno.

7.9.1 Responsabile della trasparenza

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 4.3.2, con delibera in data 19/02/2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 D. Lgs. 97/2016, ha nominate quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il dr. Salvo Sabino, dipendente dell'Ordine così confermando la scelta, già effettuata in precedenza, di unificare in un'unica figura la doppia funzione.

I doveri del RPCT e le sanzioni al medesimo applicabili in caso di violazioni sono indicati nel paragrafo 4.3.2.

Come già precisato nel paragrafo 4.3.5, gli Ordini professionali non sono tenuti a dotarsi dell'OIV. In mancanza, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione continuerà ad essere svolta dal RPCT.

7.9.2 Referenti per la trasparenza

Al fine di monitorare, verificare e garantire la correttezza e la tempestività della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al D. Lgs. 33/2013, laddove applicabili agli Ordini forensi, il RPCT si avvale tutti i dipendenti.

Ai sensi dell'art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) del Codice di comportamento al momento vigente, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, i dipendenti:

assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ordine, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;

segnalano al RPCT le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti, oggetto di pubblicazione, attinenti alla rispettiva sfera di competenza.

7.9.3 Altri soggetti coinvolti

Sono altresì chiamati a concorrere nell'adozione/attuazione delle misure di trasparenza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti:

a) il Consiglio dell'Ordine, i cui compiti sono descritti nel paragrafo 4.3.1, chiamato a nominare il RPCT, ad approvare il PTPCT, a individuare gli obiettivi strategici anche in ordine alle misure di trasparenza e ad assumere le delibere necessarie al fine di darvi attuazione;

b) il RASA, i cui compiti sono descritti nel paragrafo 4.3.4. 41

7.9.4 Misure organizzative

La definizione delle misure volte a dare attuazione agli obblighi di trasparenza che incombono in capo all'Ordine - ossia assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e la conseguente pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti normativamente previsti, nonché il costante monitoraggio circa l'effettivo rispetto di tali obblighi - costituisce l'aspetto centrale del "Sistema della trasparenza".

I soggetti che detengono/elaborano i dati sono tutti i dipendenti, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza.

Nel corso del 2022, il RPCT valuterà, in accordo con il Consigliere Segretario, al quale, in mancanza di figura dirigenziale, è attribuita la competenza in ordine alla gestione del personale, l'opportunità di meglio individuare gli ambiti di competenza di ciascuno e di meglio dettagliare i loro compiti.

Il soggetto preposto alla pubblicazione dei dati è il Consigliere Avv. Elvira Festa responsabile del sito web.

La trasmissione dei dati dai soggetti che li detengono/elaborano al soggetto preposto alla pubblicazione avviene mediante i normali canali informatici interni.

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti volti a dare attuazione agli obblighi posti in capo all'Ordine verrà effettuata sul sito web istituzionale www.ordineavvocati.av.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT ha cura di eliminare/limitare allo stretto indispensabile l'eventuale pubblicazione di dati personali.

7.9.5 Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trasparenza si articola su più livelli, tra di loro interconnessi, e precisamente;

il RPCT effettua con cadenza trimestrale monitoraggi a campione e verifica la pubblicazione, la completezza e l'aggiornamento dei dati e l'apertura del formato di ciascun documento, data ed

informazioni al momento del rilascio della attestazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera g), D. Lgs. 150/2009.

7.9.6 Accesso civico semplice e generalizzato

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

In virtù dei chiarimenti offerti dall'ANAC con la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, tale nuova tipologia di accesso (ed. "generalizzato") si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico c.d. "semplice (di seguito, semplicemente "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013. Tale accesso rimane circoscritto ai soli documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

L'accesso generalizzato deve, peraltro, essere tenuto distinto anche dall'accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla L. 241/1990 (c.d. "accesso documentale"). La finalità di tale accesso è infatti quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche di cui sono titolari.

La programmazione triennale prevede:

l'adozione di un apposito Regolamento volto a disciplinare l'accesso civico semplice e generalizzato - redatto in conformità al dettato normativo e alle indicazioni impartite dall'ANAC con le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013", approvate con la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 - nonchè l'accesso documentale di cui alla L. 241/1990;

l'adozione del Registro degli accessi generali;

la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente", del Regolamento e dei relativi moduli (accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, opposizione controinteressato, riesame controinteressato e riesame interessato), nonchè degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata a cui inoltrare le istanze;

la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente", del Registro degli accessi generali e il suo costante aggiornamento;

il monitoraggio circa il rispetto delle misure di cui sopra.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

L'Ordine ha adottato un sistema sanzionatorio volto a punire il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano e negli atti nello stesso richiamati.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

8.1 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine

Le disposizioni del presente Piano e degli atti nello stesso richiamati devono essere rispettate, in primo luogo, dai componenti del Consiglio dell'Ordine.

In caso di violazione, il Consigliere verrà deferito al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT,

Il soggetto competente a decidere in ordine al deferimento al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica, è il Consiglio dell'Ordine.

8.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano e negli atti nello stesso richiamati costituisce illecito disciplinare.

Ai dipendenti dell'Ordine verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 61 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, nel rispetto dell'art. 54 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 7 L. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto previsto agli artt. 60 e segg. dal summenzionato CCNL e dalle altre normative speciali, laddove applicabili.

Sono oggetto di sanzione le condotte, ivi incluse quelle omissive, che violano il presente Piano, nonché il complesso di regolamenti e procedure che ne costituiscono parte integrante e, pertanto, in primo luogo, il Codice di comportamento.

Le violazioni di cui sopra da parte dei dipendenti comportano l'adozione da parte dell'Ordine, in persona del Consigliere Segretario, delle sanzioni disciplinari previste dal summenzionato CCNL.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno determinate in concreto in relazione ai criteri di cui all'art. 62 CCNL.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT.

8.3 Sanzioni nei confronti dei soggetti terzi

Condizione necessaria per concludere validamente contratti con l'Ordine e l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare le disposizioni del presente Piano, nonché degli atti nello stesso richiamati.

I contratti con lavoratori autonomi, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo dovranno pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto delle disposizioni del presente Piano, nonché degli atti nello stesso richiamati, la cui violazione costituisce grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT.

La decisione in ordine alla eventuale risoluzione del contratto è di competenza del Consiglio dell'Ordine.

9. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO

9.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il presente documento prevede il monitoraggio sullo stato di attuazione di tutte le misure, generali e specifiche.

Il soggetto competente a svolgere tale monitoraggio è il RPCT.

I tempi di attuazione dei monitoraggi e gli indicatori di monitoraggio sono indicati nei precedenti paragrafi 5.2 per quanto riguarda le misure specifiche, da 6.1 a 6.6, per quanto riguarda le misure generali, e 7.9.6, per quanto riguarda l'accesso civico.

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta attuazione, da parte del RPCT, delle misure previste nel presente Piano.

9.2 Riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio.

Il riesame della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio, inteso nella sua globalità, è effettuato dal RPCT, una volta all'anno e ha lo scopo di stabilire se il sistema attuato:

- è conforme a quanto pianificato;
- è idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- è efficacemente attuato. Il riesame persegue le seguenti finalità:
 - ▶ acquisire informazioni sulla idoneità del sistema di gestione del rischio;
 - ▶ valutare la corretta attribuzione delle responsabilità;
 - ▶ valutare il livello di attuazione delle misure previste dal sistema;
 - ▶ valutare il raggiungimento degli obiettivi;
 - ▶ individuare aree di attività non mappate/non adeguatamente mappate;
 - ▶ evidenziare la necessità/opportunità di introdurre nuove misure, anche di carattere organizzativo;
 - ▶ rivalutare gli indici di rischio delle aree di attività già mappate;
 - ▶ valutare la necessità/l'opportunità di intraprendere azioni correttive e valutare l'efficacia di quelle scaturite dal precedente riesame.

Gli esiti del riesame del sistema di gestione del rischio, unitamente agli esiti dei monitoraggi sulla attuazione delle misure, generali e specifiche, saranno adeguatamente valutati/valorizzati ai fini dell'aggiornamento del PTPCT relativamente al triennio 2022- 2024.

9.3 Aggiornamento del Piano

Il presente documento è soggetto a un aggiornamento quantomeno annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno o alla diversa scadenza stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC).

L'approvazione del PTPCT compete al Consiglio dell'Ordine, quale organo di indirizzo, su proposta elaborata dal RPCT.

In via ordinaria, il processo di aggiornamento si articola nelle seguenti fasi:

redazione della prima stesura del documento a cura del RPCT;

trasmissione della prima stesura alla Commissione "Anticorruzione e Trasparenza" e valutazione congiunta;

consultazione dei dipendenti e dei soggetti assimilati al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni/proposte;

definitiva approvazione del Piano ad opera del Consiglio dell'Ordine.

Il RPCT può tuttavia sottoporre al Consiglio dell'Ordine, previa consultazione della Commissione "Anticorruzione e Trasparenza", una proposta di aggiornamento del PTPCT anche in corso d'anno in caso di:

significative violazioni delle misure del Piano; rilevanti mutamenti dell'organizzazione interna; novità normative immediatamente cogenti.

ALLEGATI SCHEDA 1 E 2:

SCHEDA 1 - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula del Piano costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

SCHEDA 2 - Tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate